



**COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA**  
**Provincia di Livorno**  
**\*\*\*\*\***

**ORDINANZA DEL SINDACO N. 26 DEL 17/03/2025**

**OGGETTO: ORDINANZA URGENTE PER INTERDIZIONE AREA IN LOC.  
MONUMENTO PERCORSO N.248 AI FINI DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA PER  
RITROVAMENTO ORDIGNO BELLICO**

**IL SINDACO**

**DATO ATTO** che con nota acclarata al protocollo generale n. 4035 del 17/03/2025 il Corpo dei Carabinieri Forestali Regione Toscana – Nucleo “Parco” Marciana Marina, segnalava in data 16/03/2025 la presenza di un ordigno bellico in Loc. Monumento nel Comune di Campo nell’Elba, nelle vicinanze del sentiero n.248;

**VISTA** la richiesta di intervento inviata dalla Prefettura di Livorno prot. n. 4073 del 17/03/2025, nel quale si richiedeva all’Amministrazione Comunale di predisporre eventuali misure di cautela a tutela della pubblica incolumità;

**PRESO ATTO** che i militari recatisi sul posto hanno provveduto a delimitare l’area interessata con nastro segnaletico;

**RITENUTO** che per garantire la cautela e la tutela dell’incolumità pubblica risulti necessario interdire il sentiero n. 248, delimitando lo stesso per 50,00 ml a NORD e 50,00 ml a SUD rispetto l’area di ritrovamento dell’ordigno bellico come da Planimetria allegata;

**VISTO** l’art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 125, che attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**TENUTO CONTO** dell’eccezionalità del divieto, nonché della sua temporaneità;

### **ORDINA**

L’interdizione e la chiusura del sentiero n.248 in Loc. Monumento per 50 ml a NORD e a SUD rispetto l’area di ritrovamento dell’Ordigno bellico, con decorrenza immediata fino al completamento delle operazioni di bonifica;

### **DISPONE**

- che gli Ufficiali e Agenti della Polizia Municipale provvedano, in collaborazione con il personale tecnico, ad assicurare una corretta delimitazione dell’intera area di interdizione e adottino misure volte a garantire idonea sorveglianza sul rispetto del presente provvedimento, specificando che in caso di inottemperanza verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente;
- che copia del presente atto venga trasmessa alla Prefettura di Livorno, alla Stazione Carabinieri di Campo nell’Elba, Corpo dei Carabinieri Forestali Regione Toscana – Nucleo “Parco” Marciana Marina e al Responsabile dell’Area di Vigilanza del Comune di Campo nell’Elba

L’osservanza delle disposizioni del presente provvedimento diviene obbligatoria con decorrenza immediata, dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare quanto disposto con la presente Ordinanza.

## **INFORMA**

che avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al TAR Toscana, entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione o, in alternativa, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, nei modi previsti dall'art. 8 e segg. Del D.P.R. n.1199/71.

**IL SINDACO**  
**MONTAUTI DAVIDE**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)